

12 maggio 2011

Costi di misurazione e accesso ai dati delle misure

per i consumatori finali dotati di misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati

A. Situazione iniziale

Tutti i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete devono essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Essi sostengono i relativi costi di acquisto e i costi ricorrenti (art. 8 cpv. 5 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico, OAEI, RS 734.71).

B. Costi annuali per stazione di misurazione

Un'analisi interna ha indicato che costi di misurazione di importo pari a **circa CHF 600.-** sono nella norma. Questo importo contiene le quote annuali dei costi di acquisto (ammortamenti e interessi) e i costi ricorrenti.

C. Ulteriori punti da osservare in relazione alla metrologia:

Costi di misurazione:

- I consumatori finali che non esercitano il diritto di accesso alla rete non devono essere obbligatoriamente muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione
 automatica dei dati e non devono sostenerne i costi. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali
 fra gestori di rete e consumatori finali (art. 8 cpv. 5 OAEI e contrario).
- Per ogni stazione di misurazione, possono essere fatti valere solo i costi computabili (art. 14 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico, LAEI, RS 734.7), quindi solo i costi d'esercizio computabili (art. 12 OAEI) e i costi del capitale computabili (art. 13 OAEI).
- I costi di misurazione computabili devono essere addebitati ai diversi gruppi di clienti in base al principio di causalità (art. 6 cpv. 3 e art. 14 cpv. 3 lett. a LAEI). Non è ammesso addebitare i costi di misurazione causati da tutti i consumatori finali solamente a quei consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete.
- I gestori di rete devono indicare separatamente nei loro tariffari le tariffe per la metrologia. Solo così i consumatori finali possono conoscere i costi effettivi che devono sostenere in caso di
 cambio di fornitore e possono far valere il loro diritto di accesso alla rete sancito dall'articolo
 13 capoverso 1 LAEI avendo piena cognizione delle consequenze.



• I gestori di rete sono tenuti a gestire la rete in modo efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEI), per es. collaborando con terzi per l'esercizio di un sistema di telelettura dei contatori e di gestione dei dati energetici, oppure esternalizzandone completamente l'esercizio.

Accesso ai dati delle misurazioni:

L'articolo 8 capoverso 2 primo periodo OAEI afferma che i gestori di rete emanano direttive trasparenti e non discriminatorie, in particolare sugli obblighi dei partecipanti e i tempi e la forma dei dati da trasmettere. L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) concretizza questa disposizione nel Metering Code Svizzera, edizione 2011 (MC – CH), nonché nel documento attuativo dei processi standardizzati di scambio dei dati nel mercato elettrico svizzero, edizione luglio 2010 (SDAT – CH). Nel documento attuativo è stato ripreso lo standard europeo armonizzato EbIX per lo scambio dei dati energetici e per la trasmissione standardizzata di dati di misurazione.

I gestori di rete sono tenuti a mettere a disposizione dei soggetti interessati (per es. responsabili dei gruppi di bilancio, altri soggetti interessati come fornitori di energia, consumatori finali, rappresentanti dei consumatori finali o terzi) i dati in un formato leggibile automaticamente, in particolare nello standard "EbIX" e a trasmetterli agli organi indicati da tali soggetti. Tali prestazioni non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 8 cpv. 3 OAEI).

Il detentore di una collezione di dati (gestore di rete) deve comunicare all'interessato (per es. consumatore finale) su richiesta, tutti i dati che lo concernono, di regola gratuitamente (art. 8 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, LPD, RS 235.1; art. 2 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, RS 235.11). Non vi sono inoltre ostacoli alla trasmissione diretta dei dati a un terzo, se il consumatore finale lo richiede. Questa posizione è condivisa anche dalla AES (cfr. anche MC – CH, num. 6.10, capoverso 1).

Fornitura di servizi di metrologia da parte di terzi:

• Dall'articolo 8 capoverso 2 OAEI discende che i gestori di rete sono tenuti ad accettare quali soggetti interessati (partecipanti) eventuali terzi in grado di fornire servizi di metrologia. L'accordo può essere negato unicamente se può venire messo in pericolo l'esercizio sicuro della rete. Nel rapporto esplicativo concernente l'OAEI si afferma quanto segue: «Se ritenuti capaci, a terzi deve essere data la possibilità di fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei processi informativi. Queste prestazioni fornite da terzi sono indennizzate secondo accordo.» (Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, Rapporto esplicativo sull'avamprogetto per la procedura di consultazione del 27 giugno 2007, commento all'articolo 9, capoverso 1, pagina 11).